



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

---

**AUDIZIONE**  
**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**X Commissione permanente Industria, Commercio e Turismo**

**“*LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO  
E LA CONCORRENZA*”**

*Atto Senato n. 2085*

Osservazioni e proposte di modifica del  
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

---

*Roma, 17 novembre 2015*

---

---

## Indice

1. Premessa .....	3
2. Le previsioni dell'art. 45, comma 1, del DDL n. 2085 ed i riflessi sull'attività svolta dagli iscritti nell'albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili .....	4
2.1. Il contenuto della nuova disposizione.....	4
2.2. Le criticità della nuova disposizione e le proposte del CNDCEC.....	6
3. Le restanti previsioni dell'art. 45 del DDL n. 2085 ed i riflessi sull'attività svolta dagli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili .....	8
3.1. Il contenuto della disposizione .....	8
3.2. Le criticità della nuova disposizione e le proposte del CNDCEC.....	10
4. Proposta in ordine agli atti di trasferimento aventi per oggetto aziende .....	12
5. Riepilogo proposte del CNDCEC .....	14
6. Quadro sinottico .....	15

---

## 1. Premessa

Le presenti osservazioni fanno seguito alle proposte formulate con riferimento al DDL A. C. n. 3012 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*, presentato dal Ministero dello Sviluppo economico in attuazione dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 («Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»).

Oggetto del presente documento, infatti, è Il DDL n. 2085 recante *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*, che segue al precedente Atto Camera n. 3012.

In occasione dell'audizione di questo Consiglio Nazionale avvenuta lo scorso mese di giugno in relazione al summenzionato DDL n. 3012, le disposizioni che a nostro avviso meritavano particolare attenzione e approfondimento erano quelle contenute:

- nell'art. 28, rubricato *“Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo”*, relativo alle semplificazioni previste per i trasferimenti di proprietà di beni immobili di valore non superiore ai 100.000 euro e di costituzione o modificazione di diritti sui medesimi, adibiti ad uso non abitativo;
- nell'art. 30, rubricato *“Sottoscrizione digitale di taluni atti”*, il cui comma 1 disciplina le semplificazioni connesse al trasferimento di quote di s.r.l. e la costituzione sulle stesse di diritti parziali;
- nell'art. 30, comma 2, relativo al deposito presso il registro delle imprese degli atti, delle denunce e delle comunicazioni per i quali il codice civile o altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Rispetto a quelle disposizioni il CNDCEC e, più specificatamente, rispetto al generale inquadramento di alcune problematiche affrontate nel summenzionato AC n. 3012, il CNDCEC esprimeva forti perplessità, in parte recepite dalla Commissione Giustizia, fondate principalmente sulla necessità di assicurare tutela degli interessi pubblici.

L'attuale DDL n. 2085, ancorché non riproduca fedelmente tutte le disposizioni del DDL n. 3012, contiene ancora previsioni che a parer nostro non sono pienamente condivisibili. Si tratta delle disposizioni recate dall'art. 45 rubricato (Sottoscrizione digitale di taluni atti) che ineriscono a negozi giuridici di rilevante importanza per l'economia e vieppiù per la collettività.

In generale, rispetto alle previsioni contenute in tale ultima disposizione non si condivide il trasferimento di competenze specifiche, attualmente vantate solo da quanti risultino iscritti in albi di professioni regolamentate, a soggetti:

- i) che non sono abilitati all'esercizio della professione;
- ii) che non vantano competenze specifiche nelle materie oggetto dell'intervento normativo e

---

iii) che, soprattutto, non forniscono all'utenza concrete garanzie circa l'affidabilità della prestazione resa.

In proposito, non può essere sottaciuta la circostanza che la stessa giurisprudenza del giudice delle leggi ha da tempo riconosciuto agli Ordini professionali il compito di garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività e che tale interesse è segnato da una dimensione nazionale e non locale e conseguentemente è infrazionabile (Corte Costituzionale, 24 ottobre – 3 novembre 2005, n. 405).

La tutela dell'affidamento della collettività è perseguita per tramite di un sistema di responsabilità e di sanzioni previste nelle leggi professionali che tengono conto della natura delle attività esercitate e della funzione svolta dai singoli professionisti.

E' nostro convincimento, pertanto, che trasferire solo competenze professionali e non le relative responsabilità, in un'ottica di mera promozione della concorrenza, può minare gravemente l'interesse pubblico del cliente ad ottenere prestazioni di qualità svolte con elevato grado di diligenza.

In questo senso, prestazioni inadeguate potrebbero comportare l'insorgere di dannose controversie, scaricando l'onere economico sul cliente/consumatore che paradossalmente vedrebbe annullato qualsiasi beneficio derivante dall'introduzione di misure volte alla promozione della concorrenza.

Per tali motivi, il CNDCEC esprime forti dubbi sulla bontà e sulla ragionevolezza delle scelte effettuate nell'ambito dell'art. 45 del DDL n. 2085 relativamente alla sottoscrizione digitale di taluni atti, ritenendo che il sistema attualmente vigente sia quello maggiormente indicato per garantire la validità dell'atto e il consumatore anche e soprattutto da eventuali pratiche fraudolente.

Al contempo, traendo ispirazione dal precedente rappresentato dal trasferimento di partecipazioni di s.r.l. sottoscritto con firma digitale e depositato a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2 – *quater*, della legge n. 340/2000, di cui all'art. 36, comma 1 – bis, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, il CNDCEC intende proporre una modifica alla vigente disciplina del trasferimento d'azienda, di cui all'art. 2556 del codice civile, in modo da estendere agli atti di trasferimento della proprietà e ai contratti aventi ad oggetto il godimento dell'azienda tale procedura di deposito presso il registro delle imprese.

## **2. Le previsioni dell'art. 45, comma 1, del DDL n. 2085 ed i riflessi sull'attività svolta dagli iscritti nell'albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili**

### **2.1. Il contenuto della nuova disposizione**

L'art. 45, comma 1 e comma 7, del citato DDL n. 2085 recita testualmente che:

---

1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Omissis

7. Per i contratti di cui al comma 1 del presente articolo redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.

L'art. 45, comma 1, del DDL n. 2085 in esame aggiunge una nuova modalità di trasferimento delle partecipazioni sociali delle s.r.l. e di costituzione sulle stesse di diritti parziali.

Come accennato, attualmente i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di s.r.l. possono essere redatti:

1. per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 2470 cod. civ.;
2. con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112<sup>1</sup>. In tal caso la sottoscrizione dell'atto avviene con firma digitale e il deposito, mediante trasmissione telematica o su supporto informatico, deve essere effettuato entro 30 giorni presso il Registro delle imprese da un iscritto

---

<sup>1</sup> La norma prevede che "L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma."

---

nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili munito della firma digitale e allo scopo incaricato dalle parti.

Risulta evidente, pertanto, che a seguito dell'approvazione del DDL n. 2085, oltre alle due procedure alternative finora utilizzate e attualmente vigenti, i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di s.r.l. nonché la costituzione sulle stesse di diritti parziali, potranno essere redatti per atto firmato digitalmente dalle parti, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Quindi, accanto alle modalità già previste dall'art. 2470 cod. civ. e dall'art. 36, comma 1-bis, del decreto legge n. 112 del 2008, viene introdotta una nuova procedura che consente alle parti contraenti di redigere l'atto informatico, sottoscrivendolo con un certificato di firma elettronica - qualificato ai sensi dell'art. 21 del CAD – a condizione che la sottoscrizione digitale sia successivamente autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Pertanto la terza modalità di trasferimento di quote e costituzione sulle medesime di diritti parziali prevede l'intervento del notaio o di altro pubblico ufficiale, in quanto l'apposizione delle firme elettroniche con certificato qualificato dovrà avvenire in presenza di quest'ultimo che provvederà successivamente ad autenticarle.

La nuova procedura prevista dal comma 1 dell'art. 45 del DDL n. 2085 consente alle parti di provvedere all'iscrizione dell'atto presso l'ufficio del registro delle imprese, nei 30 giorni dalla sua formazione ai fini della pubblicità richiamata dall'art. 2470 cod. civ.. La trasmissione dell'atto al registro delle imprese dovrà avvenire, ad opera delle parti, attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.

La nuova procedura, alternativa a quella descritta nel codice civile e nell'art. 36, comma 1 – bis della legge n. 112/2008, è prevista anche in deroga all'art. 11, comma 4 del DPR 581/1995 il quale prevede che *“L'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L'estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile.”*

La deroga all'art. 11, comma 4 del DPR 581/1995 consentirà di non dover depositare in copia autentica l'atto così formato.

## **2.2. Le criticità della nuova disposizione e le proposte del CNDCEC**

Per quanto di nostro interesse, occorre segnalare che la nuova modalità di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. disciplinata nell'art. 45, comma 1, del DDL n. 2085, deroga alla procedura descritta nell'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e non a quella descritta nell'art. 2470 del codice civile, in quanto essa prevede la sola soppressione del ruolo

---

del professionista intermediario che cura il deposito: viene infatti previsto che una delle parti contraenti provveda al deposito dell'atto informatico sottoscritto digitalmente e comunque autenticato (anche) da un notaio.

Ma non è tutto.

In base al comma 7 dell'art. 45 del DDL n. 2085, quando gli atti di trasferimento delle quote sociali o di costituzione di diritti reali su quote sociali sono sottoscritti con firma digitale, le parti provvedono telematicamente alla liquidazione delle imposte e al loro pagamento (in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986).

Spetterà ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate stabilire termini e modalità per l'esecuzione telematica di questi adempimenti. Questa disposizione precisa che per quanto riguarda l'imposta di bollo, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti redatti o autenticati dai notai.

Quindi, sarà necessario un nuovo provvedimento dell'Agenzia delle entrate che approvi la nuova procedura telematica per la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni e per la registrazione degli atti di costituzione di diritti reali sulle medesime partecipazioni.

Fino all'emanazione di questo nuovo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate non si potrà procedere alla registrazione degli atti formati secondo la modalità alternative previste nell'art. 45, comma 1, del DDL; né si potrà procedere alla registrazione degli atti di costituzione d'usufrutto, pegno e sequestro sulle partecipazioni di s.r.l. redatti ai sensi dell'art. 36, comma 1-bis, o ai sensi della nuova procedura alternativa prevista al comma 1 del summenzionato art. 45 del DDL.

Alla luce delle previsioni recate dall'art. 45 del DDL n. 2085, la valutazione sulla portata dell'intervento normativo non appare agevole.

Per quanto attiene all'aspetto del riconoscimento delle professionalità interessate dalle modifiche effettuate in ordine al regime di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l., va posto in evidenza che, nella procedura di nuovo conio (alternativa alle due attualmente esistenti), viene eliminata solo la figura dell'intermediario nella fase del deposito presso il registro delle imprese (intermediario che, come già detto, deve essere un iscritto nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), in quanto è richiesto l'intervento del notaio in fase di formazione e sottoscrizione del documento digitale di trasferimento di quote di s.r.l.. Nella sostanza la nuova procedura di trasferimento, attraverso l'autenticazione della firma digitale dei contraenti, attribuisce ai notai una competenza sugli atti formati *ab origine* in modalità digitale.

A ben vedere, si tratta di una modifica che, pur non eliminando del tutto una figura professionale con competenza specifica, non tutela i cittadini rispetto a possibili abusi.

Il procedimento alternativo descritto nell'art. 45 del DDL n. 2085, infatti, presenta alcune sostanziali criticità.

La prima: pur essendo previsto l'intervento del pubblico ufficiale ai fini dell'autenticazione ai sensi del menzionato art. 25 CAD, viene soppressa la fase della consulenza in materia societaria (e non solo) che solitamente

---

contraddistingue la fase preparatoria dell'atto di cessione e che fino ad oggi è stata appannaggio di professionisti con specifiche competenze in materia (notai e iscritti alla sezione A del nostro Albo).

Ai sensi dell'art. 25 CAD è demandato al notaio autenticante (o ad altro pubblico ufficiale) di attestare che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

In altri termini, le parti potrebbero "confezionare" senza l'assistenza di alcun professionista il contratto di trasferimento di quote e, quando sarà possibile per i motivi sopra detti, quello relativo alla costituzione di diritti parziali, trascurando questioni strettamente attinenti a problematiche societarie o più strettamente civilistiche (si pensi ad esempio alla previsione statutarie che condizionano la libera trasferibilità delle partecipazioni ovvero alle questioni che possono emergere quando le quote ricadano nella comunione legale tra i coniugi).

Sembra difficilmente confutabile, inoltre che, nell'ambito dell'attività di autenticazione del documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 25 CAD il pubblico ufficiale possa effettuare tutti i controlli utili ai fini di prevenzione e repressione del riciclaggio di denaro di illecita provenienza come imposto dal d.lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni, oltre alla segnalazione dell'operazione sospetta.

Per contro, e dunque in positivo, va evidenziato che le nuove disposizioni dell'art. 45, comma 1, del DDL n. 2085 estendono la procedura prevista dall'art. 36, comma 1-bis della legge n. 133/2008 anche agli atti di costituzione d'usufrutto, pegno e sequestro conservativo, come peraltro già sostenuto dalla dottrina in base ad un'interpretazione estensiva del termine "trasferimento".

L'emendamento da noi proposto – e riportato nella parte finale delle presenti osservazioni - si prefigge pertanto l'obiettivo di recuperare quel minimo di affidabilità per il cliente che intende cedere le proprie partecipazioni o vieppiù che intende limitare il suo libero godimento (tutela estesa, in caso di pegno, anche al creditore pignoratizio), espungendo dal testo del DDL la nuova procedura alternativa di trasferimento di partecipazioni di s.r.l. e di costituzione dei diritti parziali sulle medesime. A nostro avviso, le due procedure attualmente previste nell'ordinamento promuovono lo sviluppo della concorrenza assicurando al contempo il diritto del consumatore a prestazioni tecniche di qualità.

### **3. Le restanti previsioni dell'art. 45 del DDL n. 2085 ed i riflessi sull'attività svolta dagli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**

#### **3.1. Il contenuto della disposizione**

L'art. 45, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del DDL n. 2085 recita testualmente che:



---

“2. In deroga all'articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunce e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.

3. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.

4. L'atto di rappresentanza di cui al comma 3 può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico

5. Per ottenere l'accredito necessario ai sensi del comma 4 i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accredito dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si servono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.

6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione

---

*dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese”.*

I commi 2 e seguenti dell'art. 45 del DDL in esame consentono - in deroga all'articolo 31, commi 2 e seguenti della legge 24 novembre 2000, n. 340 e all'articolo 11, comma 4, del DPR 7 dicembre 1995, n. 581 – che gli atti, le denunce e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, possano essere firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del CAD e trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese (comma 2).

Il “soggetto obbligato” può avvalersi dell'assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda (comma 3).

L'atto di rappresentanza può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (comma 4).

### **3.2. Le criticità della nuova disposizione e le proposte del CNDCEC**

La lettura delle summenzionate disposizioni non è agevole.

Diverse sono le questioni a cui occorre dare una risposta per poter formulare un giudizio sugli effetti delle disposizioni in commento.

1. Ci si interroga sul significato della previsione per cui il deposito degli atti e le denunce per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata possano essere firmati digitalmente e trasmessi in via telematica agli uffici del registro delle imprese, anche in deroga all'art. 31, commi 2 e seguenti della legge n. 340/2000 e dell'art. 11, comma 4, del DPR n. 581/1995.

La deroga all'art. 11, comma 4, del DPR 581/1955 consentirà di non dover depositare in copia autentica l'atto da iscrivere. La deroga all'art. 31, commi 2 e seguenti della legge n. 340/2000, invece, si limita a ribadire la non necessità di dover depositare in copia autentica l'atto da iscrivere o prevede anche una deroga alle attribuzioni riservate agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dei commi 2 *quater* e 2 *quinqies* in tema di deposito dei bilanci?

---

Il rinvio ai commi 2 e seguenti del summenzionato art. 31 induce a ritenere che la norma incida sulle attribuzioni riservate ai professionisti iscritti nel nostro Albo, evidenziando in ogni caso che gli intermediari previsti al comma 3 dell'art. 45 del DDL 2085 in esame a differenza degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non potrebbero dichiarare la conformità degli atti trasmessi agli originali depositati presso la società.

2. L'assistenza dell'intermediario è limitata alla fase del deposito dell'atto presso il registro o anche estesa alla fase relativa all'apposizione della firma digitale del soggetto obbligato? Il tenore letterale della disposizione sembra consentire la sottoscrizione della modulistica elettronica da parte dell'intermediario a cui è stata conferita la procura speciale (la cosa è alquanto farraginoso, nel senso che è consentita all'intermediario la sottoscrizione digitale in luogo del soggetto obbligato al deposito e non si capisce perché un soggetto dotato di firma digitale dovrebbe conferire una procura speciale ad un terzo per la sottoscrizione della modulistica del registro imprese).

La sottoscrizione digitale del modello tipizzato dal Mise con cui conferire la procura all'intermediario dovrebbe essere quella prevista all'art. 24 CAD.

Va poi evidenziato che le previsioni dei commi 3, 4 e 5 (quest'ultimo relativo ai requisiti necessari al fine dell'accreditamento presso le CCIAA di cui al comma 4) dell'art. 45 in esame sembrano confliggere con la disposizione dell'art. 38, comma 3-bis, del DPR 445/2000 escludendone di fatto la sua applicazione nei rapporti che attengono all'iscrizione di atti e fatti nel registro delle imprese e nel repertorio economico amministrativo. Infatti, la necessità di conferimento della procura *ad acta* con sottoscrizione digitale ai sensi dell'art. 24 del CAD esclude la possibilità di sottoscrivere la procura *ad acta* con firma autografa da parte del rappresentato come previsto dall'art. 38, comma 3-bis, del DPR 445/2000.

Ancora più dubbi sollevano le previsioni del comma 6 (relativo alla sottoscrizione digitale degli atti di organi collegiali) che appaiono del tutto irragionevoli nella parte in cui prevedono che l'atto di rappresentanza conferito ad uno dei componenti dell'organo collegiale ai fini dell'adempimento debba essere sottoscritto da ciascuno dei componenti del collegio con firma autografa e che successivamente tale atto di conferimento di rappresentanza debba essere trasmesso in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del CAD, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese. Lascia assai perplessi che l'atto di rappresentanza debba essere successivamente firmato digitalmente innanzi ad un notato (o altro pubblico ufficiale) ai sensi dell'articolo 25 del CAD, anziché ritenersi sufficiente la firma digitale ai sensi dell'art. 24 del CAD.

3. Infine, come impone il comma 4 dell'art. 45 in esame, gli intermediari per fornire assistenza si devono accreditare presso la camera di commercio. Ci si interroga, allora, se anche i professionisti siano tenuti ad accreditarsi con le stesse modalità? Poiché il comma 4 ed anche il successivo comma 5 dell'art. 45 del DDL n. 2085 non formulano distinzioni soggettive tra iscritti e non iscritti in albi deve ritenersi,

---

pertanto, che i professionisti saranno tenuti al preventivo accreditamento presso la camera di commercio.

Alla luce di quanto precede, si propongono alcuni emendamenti al comma 2 e seguenti e, più precisamente, si propone la soppressione dei commi 5 e 6 in quanto recanti previsioni che non coincidono con le finalità espresse nel medesimo DDL n. 2085: tutela dei consumatori, nell'ottica della promozione e dello sviluppo della concorrenza (*cf.* art. 1 rubricato, Finalità). Per tal motivo, si è inteso rafforzare il ruolo dei professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti che vantano sulla materia specifica competenza e che hanno contribuito alla formazione del nostro Registro delle Imprese in termini di elevata qualità.

#### **4.Proposta in ordine agli atti di trasferimento aventi per oggetto aziende**

Come accennato in Premessa, in considerazione dell'esigenza di introdurre nel nostro ordinamento disposizioni che garantiscano lo sviluppo della concorrenza senza, peraltro, trascurare la tutela dei consumatori, il CNDCEC intende proporre una modifica al vigente regime inerente alla circolazione dell'azienda.

La proposta mira a estendere agli atti di cui all'art. 2556 del codice civile (aventi per oggetto il trasferimento della proprietà privi di componente immobiliare o il godimento dell'azienda), il procedimento di deposito presso il registro delle imprese, mediante sottoscrizione dell'atto telematico con firma digitale, che l'art. 36, comma 1 – bis, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, ha previsto per gli atti di trasferimento di partecipazioni di s.r.l..

La sottoscrizione, in linea con quanto previsto per le cessioni di quote societarie, implica l'intervento di un intermediario abilitato idoneo a garantire l'assolvimento degli adempimenti relativi:

- al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese;
- al versamento delle imposte dovute;
- agli adempimenti in materia di antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale semplificazione intende incentivare la libera concorrenza del mercato a sostegno della crescita economica del Paese.

Le ragioni che spingono per estendere il contesto di applicazione della firma digitale, a sette anni dall'introduzione, derivano:

- dal successo di tale innovazione con riferimento alla cessione di quote societarie; successo che merita quindi di essere replicato;

- 
- dalla consapevolezza che l'ausilio degli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, come accennato nell'ambito del par.2, contribuisce all'efficacia della firma digitale, in quanto l'alta qualificazione di tali soggetti è sinonimo di diligenza e professionalità, permette di estendere un'adeguata copertura assicurativa a tutela delle operazioni interessate, garantisce il corretto adempimento e rispetto della normativa antiriciclaggio nonché degli adempimenti fiscali connessi alle singole operazioni poste in essere.

Lo strumento normativo per realizzare quanto sopra è individuato nell'introduzione di una nuova disposizione all'interno del DDL n. 2085 (presumibilmente successiva all'art. 45), da leggersi in combinato disposto con quella disciplinata nel codice civile.

Alla luce delle competenze dimostrate dagli intermediari abilitati - tra cui, in primis, i Commercialisti - si propone quindi, in un'ottica di ammodernamento e semplificazione del sistema normativo, l'adozione di nuova disposizione che preveda:

- che gli atti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda di cui al primo comma dell'articolo 2556 del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici;
- che gli atti così sottoscritti siano depositati, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

In linea con quanto avviene oggi per la cessione quote, la sottoscrizione degli atti di cui all'art. 2556 del codice civile potrà avvenire in forma digitale attraverso l'apposizione della firma digitale da parte dei soggetti sottoscrittenti con l'intervento di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

L'intermediario garantirà il corretto svolgimento della procedura, il deposito dell'atto sottoscritto presso il registro imprese e l'adempimento alle disposizioni tributarie connesse.

---

## 5. Riepilogo proposte del CNDCEC

Alla luce delle considerazioni precedentemente effettuate (cfr. par. 2 e par. 3), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili propone i seguenti emendamenti al DDL n. 2085.

### ART. 45

All'articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche:

1. *al comma 1, le parole «oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico» sono soppresse;*
2. *al comma 2 le parole «e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «2-bis e 2-ter»;*
3. *al comma 3 la parola «intermediario» è sostituita dalle seguenti: «professionista iscritto nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»;*
4. *al comma 4 le parole «soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati,» sono sostituite dalle seguenti: «professionisti iscritti nell' albo professionale di cui al comma 3»;*
5. *il comma 5 è soppresso;*
6. *il comma 6 è soppresso*

Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

### ART. 45-bis

*(La firma digitale degli atti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda)*

1. Salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto, gli atti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda di cui al primo comma dell'articolo 2556 del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, e sono depositati, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.

## 6. Quadro sinottico

ART. 45  
(Sottoscrizione digitale di taluni atti)

TESTO IN VIGORE	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DEL CNDCEC
<p>1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-<i>bis</i>, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, <b>oppure, anche in deroga all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente, ai sensi dell'articolo 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.</b></p>	<p>1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1-<i>bis</i>, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.</p>
<p>2. In deroga all'articolo 31, commi 2 e <b>seguenti</b>, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunce e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.</p>	<p>2. In deroga all'articolo 31, commi 2, <b>2-bis e 2-ter</b> della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunce e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, sono firmati digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.</p>
<p>3. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un <b>intermediario</b> cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.</p>	<p>3. Il soggetto obbligato può avvalersi dell'assistenza di un <b>professionista iscritto nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo degli avvocati</b> cui conferire il potere di rappresentanza all'esecuzione dell'adempimento, attraverso il modello uniforme tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato e allegato alla domanda.</p>

<p>4. L'atto di rappresentanza di cui al comma 3 può essere rilasciato a tutti i <b>soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie di affari e di disbrigo di pratiche, comunque denominati</b>, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.</p>	<p>4. L'atto di rappresentanza di cui al comma 3 può essere rilasciato a tutti i <b>professionisti iscritti negli albi professionali di cui al comma 3</b>, accreditati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) presso cui effettuano l'adempimento, tramite il modello di accreditamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.</p>
<p><b>5. Per ottenere l'accreditamento necessario ai sensi del comma 4 i soggetti richiedenti non devono essere interdetti, inabilitati o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 86, commi 2 e 5, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Le agenzie per le imprese previste dall'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le CCIAA che ricadono nell'ambito territoriale per il quale l'agenzia ha ottenuto l'accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. I soggetti che si servono dell'agenzia per le imprese rilasciano l'atto di rappresentanza in forma olografa e l'atto è conservato dall'agenzia stessa.</b></p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p><b>6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l'adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi, con atto sottoscritto da ciascuno di essi con firma autografa, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, possono delegare qualsiasi membro del collegio all'esecuzione dell'adempimento stesso. L'atto di conferimento di rappresentanza è trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive</b></p>	<p><i>Soppresso</i></p>



<b>modificazioni, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.</b>	
7. Per i contratti di cui al comma 1 del presente articolo redatti con le modalità di cui all'articolo 36, comma 1- <i>bis</i> , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parti del contratto, in adempimento di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, provvedono a liquidare le imposte e a richiedere la registrazione per via telematica con contestuale pagamento telematico delle imposte. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al presente comma.	<i>Identico</i>
8. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	<i>Identico</i>

<b>TESTO IN VIGORE</b>	<b>TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DEL CNDCEC</b>
	ART. 45-bis <i>(La firma digitale degli atti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda)</i>
	1. Salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto, gli atti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda di cui al primo comma dell'articolo 2556 del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, e sono depositati, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva la

	disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.
--	---

<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	
<b>Art.2556 del Codice Civile</b> <i>Semplificazione del trasferimento di proprietà e di godimento dell'azienda</i>	<b>Art.2556 del Codice Civile</b> <i>Semplificazione del trasferimento di proprietà e di godimento dell'azienda</i>
1. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.	<i>Identico</i>
2. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.	<i>Identico</i>